



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2022 FASC. II

(ESTRATTO)

FRANCESCA MAURI

**LA CORTE COSTITUZIONALE TRA QUESTIONE DI GENERE,
DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE ED ESIGENZA
DI PRESERVARE L'ARMONIA DEL SISTEMA**

3 MAGGIO 2022

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Francesca Mauri

**La Corte costituzionale tra questione di genere, discrezionalità del legislatore ed esigenza di preservare l'armonia del sistema
(a margine della [sentenza 1/22](#) della Corte costituzionale)***

ABSTRACT: *The paper analyzes [the decision 1/2022](#) of the Italian Constitutional Court on the constitutionality of the gender-based selection of boarding school educators. Focusing on the Court's reasoning, the paper investigates the relationship between the Constitutional court and the legislator concerning sensitive issues requiring an interpretation of the collective will.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La disciplina delle assunzioni del personale delle istituzioni educative al vaglio della Corte. – 3. La Corte costituzionale tra norme anacronistiche e tutela dell'armonia del sistema. – 4. La posizione della Corte tra discrezionalità del legislatore e coscienza sociale.

1. *Premessa*

Con la [prima sentenza dell'anno 2022](#), la Corte costituzionale si è pronunciata in modo per qualche aspetto inatteso su una questione che, ad un primo sguardo, sarebbe potuta apparire invece con un esito scontato, ovvero sulla legittimità di una norma che prevede, nell'ambito dell'assunzione del personale educativo delle istituzioni educative, una distinzione di genere.

L'art. 4-ter, comma 3, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, conv., con modif., nella legge 20 agosto 2001, n. 333, dispone, infatti, che “la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile”, determinando così una eccezione al principio di parità di genere nell'accesso ai pubblici uffici.

La relativa vicenda aveva preso avvio dal ricorso proposto da un'educatrice che, pur collocatasi prima nella graduatoria a scorrimento, per il solo fatto di essere donna era risultata esclusa dai due posti disponibili in quanto riservati dall'ente ad “aspiranti di sesso maschile”. A seguito dell'esclusione dall'incarico, la donna aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo che venisse accertata la natura discriminatoria del decreto che aveva disposto la copertura per l'anno scolastico 2020/2021 di due posti disponibili per il personale educativo, riservandoli ai soli aspiranti di sesso maschile.

Il giudice adito sollevava, dunque, la questione di legittimità costituzionale della precitata disposizione del d.l. n. 255 del 2001 in relazione agli artt. 3 e 51 Cost., sull'assunto che, incidendo sull'accesso al lavoro del personale docente, la disciplina avesse introdotto una “vistosa deroga al principio di non discriminazione per questioni di genere”¹. Deroga, questa, ritenuta dal giudice *a quo* anacronistica e, certamente, non più in linea con le esigenze educative che caratterizzano il sistema formativo degli studenti d'oggi, “specie se si considera che la società odierna è caratterizzata da una forte impronta educativa ‘globale’ e ‘unisex’ tramite la rete internet”². Non solo, ma la relativa motivazione, oltretutto superficiale e certamente poco calata nello specifico contesto delle istituzioni educative, determinerebbe secondo il remittente una attenuazione delle esigenze - peraltro evidenziate da una parte della giurisprudenza³ - di evitare traumi nel periodo di



¹ Tribunale di Trapani, ord. n. 71, 18 febbraio 2021 (G.U. n. 21 del 26 maggio 2021).

² *Ibid.*, 3.

³ «Considerato che destinatari dell'attività educativa sono per lo più giovani in età minore, e dunque nella delicatissima fase della formazione della propria personalità, il contatto con educatori del medesimo sesso può avere una legittima ragion d'esser nella misura in cui consente un rapporto tra le parti più paritario e confidenziale, viene recepito come forma di ingerenza meno invasiva - evitando forme di comprensibile soggezione da parte di chi non abbia ancora maturato una piena capacità di relazionarsi con l'altro esso in maniera consapevole ed ordinaria - ed

‘formazione della personalità’ del minore, o di evitare ‘ingerenze invasive’ da parte di un adulto di sesso opposto⁴.

Del pari, non avrebbe avuto portata decisiva – a parere del giudice *a quo* – la circostanza per cui gli istituti educativi siano anche strutture residenziali nelle quali il personale educativo svolge funzione di sorveglianza notturna. Come sottolinea, infatti, nell’ordinanza di rimessione, è facoltà dei dirigenti organizzare i turni di lavoro del personale educativo che, a ben vedere, potrebbero essere gestiti in maniera tale da garantire la presenza di un educatore del medesimo sesso degli studenti sottoposti a sorveglianza notturna – senza tuttavia precludere che altre attività ritenute meno sensibili (ad. esempio l’assistenza pomeridiana) – siano gestite indifferentemente da educatori di ambo i sessi, così da ovviare al problema delle disponibilità di organico.

In punto di rilevanza, il giudice rimettente evidenziava come, in caso di fondatezza della questione di legittimità costituzionale, il ricorso avrebbe trovato accoglimento, in quanto il provvedimento oggetto del giudizio, adottato in conformità alla disposizione censurata, sarebbe risultato in via derivata illegittimo e, conseguentemente, sarebbe stato disapplicato. Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il medesimo sollevava dubbi circa la compatibilità della disciplina oggetto del giudizio di legittimità con i principi espressi agli artt. 3 e 51 della Costituzione, osservandone la disarmonia rispetto al contesto normativo interno e sovranazionale, orientati “in modo univoco a sancire l’illegittimità di qualsivoglia disparità di trattamento per ragioni di genere, anche con riferimento all’accesso al lavoro”⁵.

La Corte costituzionale, con una sentenza alquanto concisa, ha dichiarato la questione inammissibile chiamando in causa, da un lato, questioni attinenti all’armonia del sistema normativo che regola le istituzioni convittuali e, dall’altro, il tema della discrezionalità del legislatore nell’interpretare la volontà della collettività.

2. La disciplina delle assunzioni del personale delle istituzioni educative al vaglio della Corte

Per meglio comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte costituzionale alla decisione in commento, sembra utile ricostruire brevemente il quadro normativo che disciplina le assunzioni del personale educativo delle c.d. istituzioni educative, che si dividono in convitti ed educandati.

Sorti in epoca postunitaria con l’idea di ampliare la platea d’utenza della formazione, gli istituti educativi hanno avuto il periodo di massimo splendore durante l’epoca fascista, allorché divennero uno strumento nelle mani del regime per erodere lo spazio tradizionalmente occupato dalle istituzioni formative cattoliche⁶.

Fondati su un modello educativo che faceva della distinzione fra sessi il suo carattere peculiare, convitti nazionali (nati come istituzioni maschili) ed educandati (sorti come istituzioni femminili) hanno contribuito, almeno fino agli anni Cinquanta, a promuovere il processo di formazione della personalità degli studenti che vi risiedevano, fungendo da veri e propri centri di preparazione alle “attitudini” proprie del genere maschile e femminile⁷.

L’educatore, come sottolineato dalla difesa statale, s’inserisce nel sistema educativo dei convitti e degli educandati quale figura peculiare che si affianca agli insegnanti (indistintamente maschi e

inculca nell’educando un senso di disciplina e rispetto della diversità tra i sessi fondamentale nella fase della crescita»: così Tribunale di Bari, sez. lav., 13 luglio 2003

⁴ Tribunale di Trapani, ord. n. 71, 18 febbraio 2021, cit., 4.

⁵ [Corte costituzionale, sentenza 1 del 2022](#), §§ 2-2.1, *Ritenuto in fatto*.

⁶ Per un approfondimento sulla disciplina delle istituzioni educative si veda C. SICCARDI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022: tra coscienza sociale e uguaglianza*, in [federalismi.it](#), 7/2022, 259-274.

⁷ Sul “requisito attitudinale”, già utilizzato dalla Corte costituzionale nella nota [sentenza 33 del 1960](#), si veda il commento di B. PEZZINI, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, in [Osservatorio costituzionale](#), 5/2021, 31-48.

femmine), ed è investito del compito di “promuovere i processi di crescita umana, civile, e culturale, e di socializzazione degli allievi convittori e semiconvittori”⁸.

Occorre in ogni caso sottolineare come l’impatto sociale della questione sia assai limitato, contandosi attualmente un totale di 41 convitti e 6 educandati in tutto il territorio nazionale⁹ frequentati sia da alunni convittori – che aderiscono al servizio di pernottamento offerto dalla struttura – sia, per la maggior parte, da studenti semi-convittori, che usufruiscono solamente dei servizi scolastici.

Ciò basta, però, per evidenziare che, sebbene sia caduta la tradizionale separazione tra istituti maschili e femminili e l’accesso ad entrambi sia consentito a studenti di ambo i sessi, persiste nella disciplina del d.lgs. n. 297 del 1994 la distinzione tra istituzioni educative maschili, disciplinate, all’art. 203¹⁰, e femminili, disciplinate all’art. 204¹¹. A tale distinzione ha corrisposto, fino al 2001, una separazione di ruoli nel personale educativo¹², affidando l’art. 446 del d.lgs. n. 297 del 1994 la gestione degli educandati femminili alle istitutrici e quella dei convitti nazionali agli istitutori. Con il d.l. n. 255 del 2001 il legislatore è, peraltro, intervenuto unificando i già menzionati ruoli in un’unica graduatoria formata per il personale educativo maschile e femminile su base provinciale¹³.

⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2022, § 4, *Ritenuto in fatto*.

⁹ <https://www.miur.gov.it/istituzioni-educative>

¹⁰ “1. I convitti nazionali hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.

2. I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.

3. L’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:

a) dal rettore, presidente;

b) da due delegati, l’uno dal consiglio provinciale e l’altro dal consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

c) da due persone nominate dal Ministro della pubblica istruzione, una delle quali fra il personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;

d) da un funzionario dell’amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell’ufficio corrispondente alle sopresse intendenze di finanza secondo la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.287. [...]

¹¹ “1. Gli educandati femminili dello Stato hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte.

2. Ai predetti istituti è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, che saranno indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 205.

3. L’amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un presidente e due consiglieri, salvo diversa disposizione dello statuto e salvo aggregazione, deliberata dallo stesso consiglio, di altri due membri designati da opere od enti di assistenza e previdenza che assumano l’obbligo di affidare all’educandato un ragguardevole numero di giovani; alle sedute del consiglio partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell’educandato, la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell’ordinamento e dell’andamento educativo e didattico dell’istituto; le proposte della direttrice in questa materia, qualora non siano state accolte, saranno allegate, insieme alle sue osservazioni, al verbale da sottoporsi all’autorità vigilante. [...]

¹² Nell’organizzazione delle attività delle istituzioni educative si inserisce la peculiare figura dell’educatore, presente solamente negli educandati e nei convitti nazionali. La sua azione professionale – che si svolge in parallelo a quella didattica dei professori – è sostanzialmente volta alla promozione del processo di crescita umana, morale, civile, culturale degli alunni, guidati nei vari momenti di vita comune, accompagnati e consigliati nelle difficoltà e nei loro problemi personali, assistiti nello studio, nelle attività culturali, sportive, ricreative e nella vita residenziale propria del convitto. Per un approfondimento sulla figura dell’educatore nelle istituzioni educative si veda G. CONDEMI, *Ruolo, funzioni, identità dell’educatore professionale nelle istituzioni educative statali: convitti ed educandati*, Romagnano al Monte, 2020.

¹³ D.l. n. 255 del 2001, art 4 *ter*, comma 2, “Per l’assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate”. Mediante tale norma, precisa la stessa Corte che, come si evince dai lavori parlamentari, il legislatore aveva inteso “garantire la parità di genere e porre rimedio all’incertezza, sorta nel previgente assetto normativo circa la necessità di applicare alla formazione delle graduatorie del

La disciplina delle dotazioni organiche del personale educativo è oggi dettata dall'art. 20, comma 1, del d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81, il quale prevede che la loro consistenza debba essere determinata in base alla somma degli alunni convittori e delle alunne convittrici. Al secondo comma, poi, si aggiunge che spetta ai dirigenti delle istituzioni educative definire la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

Nonostante, dunque, la formale unificazione della graduatoria, permane una distinzione dei posti da assegnare con scorrimento per genere sulla base delle esigenze di organico individuate, di volta in volta, dai dirigenti delle istituzioni¹⁴.

L'art. 4-ter, oggetto di censura dinnanzi alla Corte, dà attuazione, appunto, a tale disposizione¹⁵, prevedendo che la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici possa operare solamente ai fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. Ne deriva – come sottolineato dalla stessa Avvocatura generale dello Stato in qualità di interveniente – che il reclutamento del personale educativo da inserire nelle graduatorie provinciali avviene senza alcuna distinzione di genere, e la temporanea sospensione delle posizioni in graduatoria rispetto all'assunzione in servizio opera in maniera del tutto casuale a seconda che si liberi un posto da educatore per un gruppo di convittori maschi o femmine¹⁶.

Una simile previsione, come sostenuto dalla stessa Corte, contribuirebbe, dunque, a mantenere quella stessa simmetria prevista dal legislatore nel configurare un sistema educativo che già *a priori* opera una distinzione tra alunni convittori ed alunne convittrici.

3. La Corte costituzionale tra norme anacronistiche e tutela dell'armonia del sistema

Sarebbe però sbrigativo, anche a causa della sua stringatezza, inquadrare ad un primo sguardo la questione in termini di parità di genere e leggere la sentenza come un lasciapassare della Corte nei confronti della discriminazione sulla base del sesso. A ben vedere, infatti, il ragionamento della Consulta pare solamente sfiorare la questione di genere, facendo invece ruotare la propria argomentazione su due principali elementi: da un lato, un profilo sistemico, ovvero l'esigenza di tutelare l'armonia del complessivo apparato normativo in cui la norma censurata si inserisce, dall'altro, un profilo di merito, ovvero la discrezionalità del legislatore nell'interpretare la volontà della collettività.

Invero, la Consulta, nel dare rilievo alla distinzione operata dal legislatore in base al sesso degli educatori – focalizzandosi non solo sulla norma censurata, ma sull'intero impianto normativo formatosi negli anni – sottolinea che “il legislatore ha inteso evidentemente configurare un sistema educativo attuato con l'istituzione di strutture convittuali, nel quale la distinzione tra educatori ed educatrici è funzionale e speculare alla separazione tra allievi convittori e allieve convittrici”¹⁷. Tanto che – in caso di accoglimento della questione – si determinerebbe una “disarmonia nel sistema complessivamente considerato”, laddove la distinzione censurata dal giudice *a quo* limitatamente al sistema di assunzioni degli educatori trarrebbe la sua origine da una differenziazione presupposta tra allievi convittori e allieve convittrici.

personale educativo la stessa distinzione tra gli istitutori e le istitutrici, rispettivamente destinati alle istituzioni convittuali maschili e femminili”, [Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2022](#), § 2.1, *Considerato in diritto*.

¹⁴ Distinzione, questa, peraltro non nuova all'ordinamento se si pensa alla regolamentazione delle assunzioni del personale di polizia penitenziaria prevista dall'art. 6 legge 15 dicembre 1990, n. 395 che prevede una distinzione di genere nell'individuazione dei posti in organico per le istituzioni carcerarie maschili e femminili.

¹⁵ L'art. 20, comma 1, del d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81, ha infatti abrogato il comma 1 dell'art. 446 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativo agli organici del personale educativo di cui l'art. 4ter comma 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 fungeva da norma attuativa.

¹⁶ [Corte costituzionale, sentenza 1 del 2022](#), § 4, *Ritenuto in fatto*.

¹⁷ *Ibid.*, § 3, *Considerato in diritto*.

Il giudice rimettente, d'altro canto, avanzando una richiesta meramente ablatoria della singola disposizione in esame, avrebbe omesso di considerare l'intero apparato normativo che disciplina le istituzioni educative e da cui deriva, in via principale, la distinzione di genere. Per tali ragioni, l'ablazione della sola norma censurata – secondo la Corte – produrrebbe una asimmetria del sistema normativo come concepito dal legislatore, il quale, ha previsto *a priori* una distinzione a seconda del genere fra educatori ed educatrici in relazione alla presenza di convivitrici e convittori. A maggior ragione, poi, rileverebbe il fatto che la disposizione censurata circoscriva l'operatività di tale distinzione “ai soli fini dell'individuazione dei posti organico”, con la conseguenza che, in caso di accoglimento, la distinzione basata sul sesso avrebbe continuato ad esistere e, per di più, non solamente in relazione all'individuazione dei posti in organico.

Ecco che, allora, la sentenza sembrerebbe deviare dalle ormai consolidate aperture della Corte nei confronti della parità di genere¹⁸ - già evidenziate anche in ambito educativo¹⁹ - per un'esigenza di coerenza del sistema. L'accoglimento della questione così come posta dal rimettente, invero, avrebbe generato conseguenze certamente non volute e in alcun caso sarebbe stato funzionale alla garanzia del principio della parità di genere al di fuori dell'aspetto dell'accesso al posto.

Non si tratterebbe, dunque, di un passo indietro della Corte rispetto a precedenti come la [sentenza n. 225 del 1990](#), con cui la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale della differenziazione delle cattedre di insegnamento dell'educazione fisica a seconda del sesso degli alunni²⁰. Invero, mentre nel caso in esame la norma censurata si colloca all'interno di un più ampio quadro normativo che presuppone fin da principio una distinzione di genere caratterizzante essa stessa il sistema delle istituzioni educative, il caso dell'insegnamento dell'educazione fisica si poneva come unico residuo ambito di discriminazione di genere in un più ampio quadro di parificazione tra sessi.

Se, dunque, non fu difficile per la Corte dichiarare, in quel caso, la palese irrazionalità della netta separazione tra uomini e donne, ben diverso è il caso di specie. Invero, dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma che mantiene una distinzione di genere nell'assegnazione dei posti in organico a educatori e educatrici senza modificare l'impianto normativo su cui tale distinzione si basa, avrebbe rischiato di provocare effetti opposti rispetto a quelli voluti. La mera ablazione della previsione di cui all'art. 4-ter, avrebbe infatti potuto determinare un esubero di personale, maschile o femminile, non direttamente impiegabile nell'organico scolastico in virtù della persistente previsione di cui all'art. 20, comma 1, del d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81.

Una simile lettura permette di guardare all'inammissibilità pronunciata dalla Corte sotto altra luce, lontana da qualsivoglia timore di arretramento rispetto al principio della parità di genere, e immaginare che una questione formulata in modo diverso potrebbe, invece, trovare accoglimento.

¹⁸ Tra i precedenti più significativi nella giurisprudenza costituzionale in materia di discriminazioni di genere ricordiamo la [sentenza n. 33 del 1960](#), con cui la Corte dichiarò l'illegittimità della norma che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e potestà politiche; per commenti si vedano *ex multis*, B. PEZZINI, *Uno sguardo di genere sulla sentenza 33 del 1960*, cit., 31 ss.; A. DEFFENU *Parità di genere e pubblici uffici nel dialogo tra giudice costituzionale e legislatore*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 5/2021, 70 ss.; e la [sentenza n. 422 del 1995](#) in materia di quote di genere e legge elettorale, su cui, *ex multis*, si segnalano i commenti di U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle quote nelle liste elettorali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1995, 3268 ss.; S. CATALANO, *Le misure a favore del riequilibrio della rappresentanza di genere come oggetto di contenzioso elettorale*, in E. CATELANI, F. DONATI, M. C. GRISOLIA, (a cura di), *La giustizia elettorale – Atti del seminario svoltosi a Firenze 2012*, Napoli, 2013, 339 ss..

¹⁹ È utile ricordare, a tal proposito, due precedenti rilevanti in materia educativa: la [sentenza n. 173 del 1983](#), con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che escludeva gli studenti maschi dalle scuole magistrali e gli insegnanti maschi dalle scuole del grado preparatorio, e la [sentenza n. 225 del 1990](#), con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che prevedeva la differenziazione delle cattedre di insegnamento dell'educazione fisica a seconda del sesso degli alunni.

²⁰ Sul punto si veda S. BISSARO, *Discipline anacronistiche e questioni di genere all'esame della Corte costituzionale. Alcune riflessioni a margine della sentenza n. 1 del 2022, in materia di selezione del personale per convitti ed educandati*, in *Osservatorio costituzionale*, 2/2022, 277-296.

In tal caso, oggetto della censura dovrebbe essere non già l'effetto, ma direttamente la causa, ovvero l'esigenza, individuata dalla Corte quale oggetto di tutela da parte del legislatore, di "applicare alla formazione delle graduatorie del personale educativo la stessa distinzione tra gli istitutori e le istitutrici, rispettivamente destinati alle istituzioni convittuali maschili e femminili". Pertanto, per garantire il rispetto del principio della parità di genere, sarebbe necessario coinvolgere tutte le altre disposizioni richiamate dalla Consulta, prima fra tutte l'art. 20 del d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81, che fa proprio della distinzione fra sessi il presupposto necessario, stabilendo che "i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile". Per garantire, insomma, la parità di genere nell'accesso alla professione di educatore, si dovrebbe eliminare qualsivoglia distinzione tra educatori ed educatrici in seno alle predette disposizioni, stabilendo che l'assegnazione dei posti in organico sia determinata "senza distinzioni di sesso".

4. *La posizione della Corte tra discrezionalità del legislatore e coscienza sociale*

L'ulteriore passaggio motivazionale proposto dalla Corte costituzionale a sostegno della dichiarazione di inammissibilità della questione chiama in causa la discrezionalità del legislatore nella verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dalla norma censurata agli orientamenti e valori radicati nella coscienza sociale, considerando la disciplina delle istituzioni educative nella sua interezza.

Citando come precedente la [sentenza n. 84 del 2016](#), infatti, la Consulta, trovandosi di fronte ad un argomento di una certa sensibilità sociale, sceglie di non pronunciarsi cedendo il passo e la parola, al legislatore. Solamente a quest'ultimo, infatti, spetterebbe il compito di "rimodulare il sistema normativo in esame" apprezzando "la persistente opportunità del filtro selettivo prescritto dalla disposizione in scrutinio attraverso una rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e allievi"²¹.

Finora, un simile approccio è stato adottato prevalentemente nei casi in cui si fosse ravvisato uno spazio costituzionalmente neutro in cui la Corte, non ritrovando regole costituzionali specifiche da applicarsi al caso di specie, ha deciso di demandare la questione al legislatore al fine di colmare uno spazio costituzionalmente vuoto²².

Il legislatore, quale interprete della volontà collettiva, sarebbe, a parere della Corte, l'unico soggetto autorizzato a "tradurre il bilanciamento dei valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale"²³.

Come già sottolineato, il caso di specie ha un ambito applicativo alquanto limitato, contandosi sul territorio nazionale una percentuale davvero esigua di istituti convittuali. Nel ragionamento della Corte, anche se non esplicitamente richiamata, tale circostanza pare, tuttavia, assumere un ruolo rilevante, nel sottolineare il rapporto tra discrezionalità del legislatore e volontà della collettività in relazione alla persistente opportunità del mantenimento di una distinta configurazione delle

²¹ [Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2022](#), § 3, *considerato in diritto*

²² N. ZANON, *I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali*, in [federalismi.it](#), 3/2021, 94 ss.

²³ È il caso, ad esempio, della citata [sentenza n. 84 del 2016](#), nella quale la Corte, pronunciandosi sul divieto di sperimentazione sugli embrioni, ha dichiarato la questione inammissibile poiché attinente "all'area degli interventi con cui il legislatore, quale interprete della volontà collettiva, è chiamato a tradurre [...] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale"; o, ancora, della [sentenza n. 230 del 2020](#), nella quale la Corte costituzionale, pronunciandosi sul diritto ad essere genitori di due donne unite civilmente a seguito della nascita di un figlio da una delle due mediante PMA, ha dichiarato la questione inammissibile ritenendola perseguibile non già mediante il sindacato di costituzionalità, ma attraverso la "via normativa, implicando una svolta che, anche e soprattutto per i contenuti etici ed assiologici che la connotano, non è costituzionalmente imposta".

istituzioni convittuali per allieve e per allievi. È chiaro, infatti, che in un caso così specifico e così circoscritto, il concetto di collettività viene quasi esclusivamente a coincidere con il bacino di utenza delle suddette strutture, ovvero quei genitori e quegli alunni che, nel variegato panorama del sistema educativo italiano, scelgono di accordare fiducia proprio a quella forma di insegnamento – certamente di nicchia – che ancora prevede una distinzione tra alunni convittori ed alunne convittrici.

Chiamata dal giudice *a quo* a smantellare questo sistema, la Corte ha ritenuto di doversi chiedere se rientrasse nelle sue prerogative stabilire se sia anacronistico un modello educativo basato sulla differenziazione tra maschi e femmine (seppur solamente dal punto di vista “organizzativo” degli educatori, essendo le istituzioni già da tempo aperte ad allievi di entrambi i sessi) oppure – come evidentemente propende – se fosse compito del legislatore intercettare anche il sentimento di quella ristretta collettività che fa ancora affidamento su quel metodo peculiare di insegnamento e, eventualmente, rimeditare la disciplina delle istituzioni educative nella sua globalità.